



**Modello di interoperabilità per la digitalizzazione delle procedure
doganali nei porti**

Versione del 29 aprile 2020

Allegato 6.3

Schema tipo Protocollo di intesa



INSERIRE LOGO AUTORITA' DI
SISTEMA PORTUALE

SCHEMA
(da personalizzare per ciascun progetto)

**Protocollo di intesa tra Agenzia delle
dogane e dei monopoli e
Autorità di Sistema Portuale**
per la realizzazione del progetto
“Digitalizzazione delle procedure doganali.....”

Le Parti

- l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, di seguito ADM, con sede legale in Roma – Via Mario Carucci 71, rappresentata da Marcello Minenna, in qualità di Direttore generale;
- l’Autorità di Sistema Portuale del Marexxxxxxxxxx, di seguito AdSP, con sede legale in xxxxxxxx, Via/Corso/Piazza xxxxxxxx rappresentata da xxxxxxxxxxxxxx;

visto

- il corpus normativo relativo al Nuovo Codice Doganale Comunitario (UCC) costituito da Reg. UE n. 952/2013, Reg. UE n. 2446/2015 Atti delegati, Reg. UE n. 2447/2015 Disposizioni di applicazione, Reg. UE n. 341/2016 – Disposizioni Transitorie, Decisione UE n. 255/2014 Work Program;
- il Regolamento UE n. 910/2014 - eIDAS “*Electronic Identification Authentication and Signature*”;
- la Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle regioni COM(2017)134, “Quadro europeo di interoperabilità - Strategia di attuazione”;
- il Decreto legislativo n. 169/2016 recante “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le AdSP portuali di cui alla legge n. 84 del 28 gennaio 1994”;
- il Decreto legislativo n. 232/2017 recante “Disposizioni integrative e correttive al Decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169”;
- il Decreto legge n. 179 /2012 (convertito in Legge n. 221/2012), recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”;
- il Decreto legislativo n. 82 /2005 come modificato dal decreto legislativo 217 del 13 dicembre 2017 “Codice dell’Amministrazione Digitale”;

- Il Decreto legislativo n. 101/2018, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, che attua le disposizioni del Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
- il Piano Strategico Nazionale per la Portualità e la Logistica, approvato con DPCM 26 agosto 2015, azione 6.1 “Digitalizzazione della catena logistica”;
- la Determinazione dell’Agenzia per l’Italia Digitale n. 219/2017 “Approvazione e pubblicazione delle “Linee guida per transitare al nuovo modello di interoperabilità”;
- il Piano triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2019-2021 predisposto dall’Agenzia per l’Italia digitale
- Eventuali ulteriori riferimenti normativi

considerato che

- l’ADM ha sviluppato soluzioni innovative basate sul paradigma “*Internet of things*” applicato alle merci movimentate nei porti nell’ambito del progetto “PROG0101 Digitalizzazione delle procedure doganali nel porto di Bari-ADM”.
- Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha approvato il citato progetto, ammettendolo a finanziamento nel Programma Operativo Nazionale (PON) “Infrastrutture e reti 2014-2020” con Presa d’atto dell’Autorità di gestione del PON n. 7455 del 21.07.2017;
- le soluzioni messe a punto dall’ADM nell’ambito del citato progetto possono essere utilmente estese e adeguate ad altre realtà portuali e, a questo scopo, l’ADM ha avviato uno specifico programma nazionale;
- l’ADM e l’AdSP intendono perseguire gli obiettivi di ottimizzare le informazioni inerenti le attività doganali relative alla movimentazione delle merci nel porto di XXXXX rendendola più fluida e garantita, nonché razionalizzando gli scambi dei dati tramite l’interoperabilità tra i sistemi informativi, nel rispetto della titolarità della gestione e dell’uso dei dati previsti dalla legge;
- l’ADM e l’AdSP intendono perseguire gli obiettivi di sviluppare soluzioni innovative basate su tecnologie avanzate per l’ottimizzazione della catena logistica per gli aspetti inerenti le rispettive competenze;
- l’ADM e l’AdSP intendono realizzare congiuntamente il progetto “Digitalizzazione delle procedure doganali nel Porto di XXXXX”;
- per l’attuazione del progetto è necessario che entrambe le Amministrazioni svolgano le attività di competenza in modo coordinato, assicurando le migliori condizioni di efficienza e di economicità del progetto e della gestione operativa successiva;
- nel ciclo delle attività portuali operano, tra gli altri, la Capitaneria di porto e la Guardia di Finanza;
-Eventuali ulteriori riferimenti

convengono quanto segue

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

1. Gli atti e i documenti richiamati nel presente Protocollo - ancorché non materialmente allegati - e le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del Protocollo.

Articolo 2

Oggetto e finalità

1. Il Protocollo definisce il progetto “Digitalizzazione delle procedure doganali nel porto di xxxxxx”, di seguito “Progetto” finalizzato ad automatizzare le procedure di ingresso/uscita da tutti i varchi portuali e di imbarco/sbarco connessi alle attività doganali di *import/export/transito* delle merci, le modalità di riversamento degli importi riscossi per tasse portuali e di tracciamento dello *status* della merce;
2. Inserire sintesi di eventuali altri interventi (es. preavviso di arrivo, tracciamento da e per aree retroportuali).....

Articolo 3

Durata del Protocollo e impegni delle Parti

1. Il presente Protocollo ha la durata di 3 anni dalla sottoscrizione.
Le Parti si impegnano comunque a completare tutte le attività inerenti il presente Protocollo che, avviate, non si sono concluse nei tempi stabiliti.
2. Le Parti si impegnano a realizzare, secondo competenza, gli interventi necessari per il completamento del Progetto, nel rispetto dei contenuti, dei costi, dei tempi e delle modalità descritte in un “Documento di progettazione preliminare” che sarà approvato formalmente tra le Parti.
3. Le Parti si impegnano a sostenere, ognuna per quanto di competenza, gli oneri economici relativi all’attuazione del Progetto.
4. L’interoperabilità tra i sistemi informativi verrà realizzata in base alle regole tecniche per il dialogo tra pubbliche amministrazioni definite dall’Agenzia per l’Italia digitale.
5. Le Parti si impegnano a rendere disponibili i dati necessari ed a garantire l’interoperabilità tra i rispettivi sistemi informativi, nonché a definire le modalità per lo scambio di dati attraverso la sottoscrizione di uno specifico Accordo di servizio, come previsto dal Decreto legislativo n. 82 /2005 come modificato dal decreto legislativo 217 del 13 dicembre 2017 “Codice dell’Amministrazione Digitale”;
6. Le Parti, ciascuna per le componenti di rispettiva competenza, si impegnano a garantire, per tutta la durata del Progetto e per i 5 anni successivi alla scadenza, la manutenzione e la gestione di quanto realizzato nell’ambito del Progetto, al fine di assicurarne il buon funzionamento e la continuità operativa.

Articolo 4
Modalità di gestione del Progetto

1. Ciascuna delle Parti si impegna a costituire, entro 20 giorni dalla sottoscrizione del Protocollo, un proprio team di Progetto e a nominare un proprio referente, dandone comunicazione all'altra Parte.
2. I referenti hanno il compito di coordinare le attività del team, di monitorare lo stato di avanzamento delle attività e i relativi costi, di valutare i prodotti nonché di assicurare la complementarità delle soluzioni progettuali e di riferire alle Parti con appositi resoconti;
3. Le attività progettuali si svolgeranno in base al "Documento di progettazione preliminare", contenente - tra l'altro - il Piano di lavoro, nel quale saranno indicate le attività progettuali e la relativa pianificazione. Il Piano verrà aggiornato periodicamente e eventualmente modificato, se necessario, in accordo tra le Parti.
4. Entro 20 giorni dalla sottoscrizione del Protocollo verrà effettuata la riunione di avvio delle attività progettuali.

Articolo 5
Variazioni di parti del Progetto

1. Ogni variazione del Progetto, che ciascuna delle Parti dovesse ritenere utile o necessaria, deve essere concordata tra le stesse.

Articolo 6
Attribuzioni dell'ADM

1. L'ADM si impegna a:
 - a) assicurare la coerenza delle soluzioni progettuali con le procedure del ciclo doganale di propria competenza (es: *import/export/transito*, pagamenti);
 - b) assicurare la realizzazione delle componenti progettuali di propria competenza;
 - c) concedere le autorizzazioni, ove necessarie, per l'esecuzione delle attività progettuali nonché per l'attivazione dei sistemi realizzati, per quanto di propria competenza.

Articolo 7
Attribuzioni dell'AdSP

1. L'AdSP si impegna a:
 - a) assicurare la coerenza delle soluzioni progettuali con i processi del ciclo portuale nonché con le esistenti dotazioni infrastrutturali e logistiche del porto;
 - b) assicurare la realizzazione delle componenti progettuali di propria competenza;
 - c) assicurare la realizzazione degli interventi, che si rendono necessari per il completamento del Progetto, sulle infrastrutture fisiche e/o opere edili sulle aree di propria competenza nella circoscrizione portuale;
 - d) assicurare la disponibilità di connessioni per l'alimentazione elettrica degli apparati attivi e passivi ed alla rete telematica con connessione ad *internet* nei punti ove se ne ravvisi la necessità (es: ai varchi portuali);

- e) assicurare l'attrezzaggio dei nodi (punti dove avviene lo scambio di informazioni) con gli apparati per la rilevazione dei flussi dei mezzi e delle merci;
- f) concedere le autorizzazioni, ove necessarie, per l'esecuzione delle attività progettuali nonché per l'attivazione dei sistemi realizzati, per quanto di propria competenza;
- g) individuare, d'intesa con i soggetti privati proprietari e gestori delle aree e delle infrastrutture interessate dalla realizzazione del Progetto, le modalità idonee al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi nel pieno rispetto delle reciproche prerogative e competenze;

Articolo 8 **Modalità di gestione dello scambio dati**

1. I dati e le informazioni oggetto del presente Protocollo sono elaborati dai sistemi informativi delle Parti, all'interno dei servizi applicativi attinenti ai rispettivi compiti istituzionali.
2. Le modalità tecniche per l'interoperabilità tra i sistemi informativi sono definite in uno specifico Accordo di servizio di cui all'art. 3 comma 5 e si limitano ai soli dati necessari alla realizzazione degli impegni assunti con il presente Protocollo.

Articolo 9 **Titolarietà del dato**

1. Lo scambio dei dati tra le Parti lascia invariata la rispettiva titolarità, in ottemperanza a quanto previsto dal art. 5, comma 4, del DPCM n. 242 del 4 novembre 2010.
2. I dati messi a disposizione dall'AdSP restano di titolarità della stessa e l'ADM non può, in alcun caso, cedere a terzi i dati cui accede per effetto del presente Protocollo, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4.
3. I dati messi a disposizione dall'ADM restano di titolarità della stessa e l'AdSP non può, in alcun caso, cedere a terzi i dati cui accede per effetto del presente Protocollo.
4. L'ADM, nell'espletamento delle funzioni istituzionali, mette dei dati a disposizione alla Capitaneria di porto e/o alla Guardia di Finanza, per lettura e accettazione.
5. Le Parti provvedono al trattamento e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Protocollo nell'ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Protocollo, in conformità al disposto del D.Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 10 **Diffusione delle informazioni**

1. Le Parti si impegnano a concordare la diffusione delle informazioni e le attività di comunicazione (es. eventi, comunicati stampa) relative ad attività e risultati del Progetto, senza rilasciare o rendere note informazioni riservate condivise fra le Parti durante le attività del Progetto.

2. Le Parti, anche dopo la conclusione dell'attività, si impegnano a non divulgare documenti e informazioni la cui riservatezza sia stata espressamente sancita per iscritto.

Articolo 11
Oneri economici

1. Gli oneri economici necessari alla realizzazione e gestione del Progetto saranno a carico delle Parti, per quanto di rispettiva competenza.
2. L'acquisto di nuovi apparati, necessari per rendere operativa l'automazione delle procedure, come indicato all'articolo 2, dovrà tenere conto della compatibilità e integrazione con gli apparati e sistemi esistenti.

Articolo 12
Controversie

1. Ogni controversia derivante dalla interpretazione, dall'esecuzione ovvero dalla risoluzione del presente Protocollo, che non si possa risolvere amichevolmente in via amministrativa, sarà devoluta al Foro di XXXXXX

**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

IL DIRETTORE GENERALE
Marcello Minenna

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE XXXXX

IL PRESIDENTE

Roma,